



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2021, proposto da Sirio S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio A. Placidi s.r.l. in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30;

contro

Agenzia di sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana s.c.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Annalisa Di Giovanni in Roma, alla via di San Basilio, n. 61;

Centrale unica di committenza dell'Area Nolana, Agenzia Area Nolana s.c.p.a., Ufficio operativo CUC, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Sagifi s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Cardaropoli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, sez. II, n. 4982/2020, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia di sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana s.c.p.a. e di Sagifi s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Rocco, per delega di Lentini, La Mantia, per delega di Cardaropoli, e Di Giovanni, per delega di Armenante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con bando in data 11 ottobre 2019 l'Agenzia di sviluppo della Area Nolana indiceva una procedura di gara aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di mensa scolastica, per il periodo 1.1.2020 - 31.12.2022, in favore degli alunni delle scuole della infanzia comunali e della infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali.

L'affidamento, suddiviso in due lotti, sarebbe avvenuto con il criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di una pluralità di elementi di carattere qualitativo e quantitativo.

L'appellante Sirio s.r.l. prendeva parte, tra l'altro, alla procedura per il lotto n. 2, per un importo di gara pari ad € 2.213.407,56.

All'esito della valutazione dei progetti tecnici e delle offerte economiche la commissione valutatrice elaborata la graduatoria, che vedeva collocata, al primo posto, la concorrente Sagifi s.p.a. (con punti 96,14), mentre Sirio s.r.l. risultava seconda graduata (con punti 92,74).

Esperita la verifica di anomalia della prima offerta, la centrale di committenza, con determina n. 11 del 28 dicembre 2018, disponeva l'aggiudicazione in favore di Sagifi s.p.a.

2.- Avverso gli esiti della gara insorgeva, con rituale ricorso proposto presso il TAR per la Campania, l'odierna appellante che lamentava, anche mercé la formalizzazione di motivi aggiunti, plurimi profili di illegittimità.

Nel rituale contraddittorio delle parti con sentenza n. 4982/2020, il TAR adito respingeva il ricorso.

3.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Sirio s.r.l. impugnava la ridetta statuizione, di cui argomentava la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l'integrale riforma.

Si costituivano in giudizio, per resistere al gravame, l'Agenzia di sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana s.c.p.a. e Sagifi s.p.a..

Alla pubblica udienza dell'11 novembre 2021, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- L'appello non è fondato e merita di essere respinto.

2.- Con un primo motivo di censura, l'appellante lamenta che, con la sentenza impugnata, il TAR avrebbe erroneamente valutato la dedotta violazione dell'art. 29 del capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui lo stesso prescriveva un rapporto tra addetti alla distribuzione dei pasti e utenti, fissato in 1/25 per la scuola dell'infanzia e 1/45 per la scuola primaria e secondaria di secondo grado.

A suo dire, invero, la società risultata aggiudicataria avrebbe offerto un numero di addetti idoneo a soddisfare il predetto rapporto addetti/utenti.

2.1.- Il motivo non è fondato.

È decisivo ribadire, in conformità al corretto apprezzamento del primo giudice, che l'art. 29 del capitolato non dettava, per il profilo in questione, un requisito dell'offerta tecnica, ma una prescrizione destinata ad operare solo *in sede di esecuzione* delle prestazioni.

In proposito, importa premettere che, in via di principio ed in termini generali, nel rispetto della essenziale e qualificante finalità proconcorrenziale (cfr. art. 30, comma 1 d. lgs. n. 50/2016), l'interpretazione della *lex specialis* della gara, relativamente alla prefigurazione dei “*presupposti*”, dei “*requisiti*” e delle “*condizioni*” per l'accesso competitivo alle pubbliche commesse (cfr. art. 94, comma 1 lett. a) d. lgs. cit.), è assoggettata ad un *canone di stretta interpretazione*, anche in considerazione, per un verso, della formalizzazione unilaterale degli atti di indizione (che, di suo, sollecita la valorizzazione dell'affidamento degli operatori economici, se del caso perfino *contra stipulatorem*: arg. ex art. 1370 c.c.) e, per altro verso, dei concorrenti principi di proporzionalità e trasparenza (che, in guisa convergente, militano per una rigorosa prefigurazione *de minimis*, che non esorbiti dalle puntuali e circoscritte richieste della stazione appaltante, commisurate alle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento).

Vale, con ciò, puntualizzare, ancora in termini generali, che occorre tenere adeguatamente distinti i “*requisiti di partecipazione*” (alla gara) e i “*requisiti di esecuzione*” (del contratto): la distinzione, come è noto (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2021, n. 2523), fa capo alla previsione di cui all'art. 100 del d. lgs. n. 50/2016 che – nel dare recepimento alla normativa eurocomune e, segnatamente, alla previsione di cui all'art. 70 della direttiva 2014/24 e all'art. 87 della direttiva 2014/25 – faculta le stazioni appaltanti a richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei “*requisiti*” e delle “*capacità*” oggetto di valutazione selettiva di cui all'art. 83, ulteriori “*requisiti particolari*”, a condizione che: a) siano rispettosi degli ordinari canoni di “*parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione*” che ispirano le procedure evidenziali, nella logica della garanzia di compatibilità “*con il diritto europeo*”; b) siano individuati ed indicati con precisione, come tali (cioè, come distinti dai requisiti speciali di partecipazione) nel corpo della *lex specialis* di procedura (in tal senso dovendo acquisirsi, per evidenti ragioni di chiarezza e trasparenza, la regola che impone che “*siano precisate*” nel bando,

nell'invito o, in alternativa, nel “*capitolato d'oneri*”); c) gli operatori economici si impegnino, già in sede di formalizzazione dell'offerta e con espressa dichiarazione di accettazione, a garantirne il possesso “*nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicati*” (comma 2).

Sebbene si tratti di distinzione in sé non del tutto perspicua (perché non ancorata a parametri oggettivi) e fonte di potenziali incertezze, la giurisprudenza si è dimostrata, nondimeno, propensa a valorizzarla in una più comprensiva prospettiva proconcorrenziale, legittimando (talora perfino in termini di riqualificazione delle condizioni di gara) la prospettiva disponibilità *in executivis* di requisiti di troppo onerosa (e, come tale, sproporzionata ed eccessivamente restrittiva) acquisizione preventiva (come nel caso, ricorrente ed emblematico, della disponibilità di centri di cottura in relazione all'affidamento di servizi di ristorazione: cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2020, n. 8101 e, con pertinenti *distinguo*, Id., sez. V, 9 febbraio 2021, n. 1214).

Ne discende, in definitiva, una indicazione di principio, secondo cui, quando la disciplina di gara intenda riservare alla fase esecutiva il possesso di requisiti inerenti la prestazione oggetto di affidamento (o, più correttamente, di autorizzare le parti a differire alla fase esecutiva la relativa acquisizione) ha, sotto il profilo formale, l'onere di formulare una *inequivoca indicazione* in tal senso nel corpo della disciplina di gara (in difetto di che tutti i requisiti di idoneità e di capacità devono ritenersi presuntivamente previsti per l'utile partecipazione alla procedura): salvo, peraltro, che la natura stessa del requisito non militi, ragionevolmente, nel senso della sufficienza di una dichiarazione che, in termini seri ed affidanti, impegni il concorrente a garantirne la concreta disponibilità per la sola eventualità di aggiudicazione della commessa.

Ciò posto, nel caso di specie è di tutta evidenza che il requisito in questione fosse riferito, nei sensi chiariti, alla sola fase esecutiva.

Lo si deduce dal plurimo e concorrente rilievo:

a) che, preliminarmente, lo stesso disciplinare di gara non indicava espressamente, quale requisito essenziale della proposta negoziale, il rapporto addetti/utenti, non facendovi neppure altrimenti riferimento;

b) che, semmai, le prescrizioni capitolari facevano riferimento (all'art. 29) al rapporto *de quo* in termini di regola da osservare “*durante l'esecuzione del servizio*”;

c) che, del resto, la regola non avrebbe potuto essere altrimenti intesa, posto che lo stesso numero di pasti annuo, indicato per ciascun plesso nell'apposito allegato, si riferiva solo un dato presuntivo, dovendosi tener conto, in fase di esecuzione, del numero effettivo di utenti presenti *in loco*, suscettibile di variazione non solo di anno in anno, ma nel corso dello stesso anno di riferimento, non costituendo, come tale, un dato cristallizzabile al momento della pubblicazione del bando e/o della formulazione dell'offerta, specie nell'ipotesi di un appalto quadro e di durata triennale;

d) che, d'altra parte, era sintomaticamente prefigurato, in proposito, uno *jus variandi* (correlato al prospettico ed eventuale mutamento, secondo le ritenute necessità e previa concordamento con l'impresa aggiudicataria, del ridetto rapporto utenti/addetti), di suo all'evidenza appropriato alla fase esecutiva del rapporto;

e) che, ancora e coerentemente, l'art. 24 del medesimo capitolato speciale disponeva che “*la consistenza numerica e qualitativa dell'organico impiegato per l'esecuzione del servizio [avrebbe dovuto] essere presentata all'avvio del servizio e aggiornata tramite elenco nominativo*” (con obbligo di comunicazione e riserva di approvazione delle “*eventuali variazioni effettuate sulla consistenza numerica e qualitativa dell'organico, se strettamente necessarie*”).

A fronte di ciò, il critico riferimento, operato dall'appellante, all'art. 68 del d. lgs. n. 50/2016 risulta privo di pertinenza, così come il richiamo all'art. 18 del disciplinare (riferito al diverso profilo del progetto che i concorrenti avrebbero dovuto presentare per la gestione del servizio).

Parimenti irrilevanti e prive di pertinenza, nella medesima prospettiva, si palesano le considerazioni in merito all'orario degli autisti e ai tempi di percorrenza dal centro cottura ai plessi scolastici (di cui ventila l'asserita insufficienza).

3.- Con un secondo motivo di censura l'appellante, in critica alla decisione impugnata, ribadisce il ritenuto *deficit* di ore lavorative giornaliere che avrebbe inficiato l'offerta della società aggiudicataria (correlativamente al mancato rispetto del rapporto utenti/addetti e all'insufficiente orario degli autisti), con il prospettato esito di un implausibile incremento di spesa a fronte dell'utile dichiarato.

3.1.- Il motivo è infondato.

In tal senso rilevano, sotto un primo profilo, le considerazioni già formulate in relazione al motivo che precede. Per il resto, si tratta di assunto indimostrato che, come ritenuto dal primo giudice, *“resta sul piano della mera asserzione soggettiva”*.

4.- Con il terzo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento del primo motivo aggiunto, volto a contestare l'applicazione del punteggio massimo per il criterio di valutazione A1 (*“Organizzazione del servizio di ristorazione, inclusa gestione delle emergenze”*), assumendo che l'aggiudicataria avrebbe offerto *“proposte irrealizzabili”*. Segnatamente, in relazione alle *“stoviglie”*, avrebbe indicato un *“fornitore ignoto”* e offerto *“piatti e tris di posate in PP, invece che in policarbonato BPA free”*.

4.1.- Il motivo non persuade.

Come, in effetti, emerso dagli atti e documenti di causa: *a)* il fornitore delle stoviglie era stato precisamente individuato nell'amministratore della Maplast s.r.l., azienda operante nel settore interessato, con la quale l'aggiudicataria intratteneva risalenti rapporti commerciali; *b)* il prodotto offerto aveva le caratteristiche indicate, come era dato ricavare dalle schede tecniche prodotte. Sotto ulteriore profilo, inerente il *“piano di emergenza riferito alla eventuale mancanza di gas di rete”*, l'appellante assume che l'aggiudicataria avrebbe

dichiarato *“il possesso di attrezzature inesistenti sul mercato”*, ossia *“a doppia tecnologia elettriche e a gas”*. Si tratta, nondimeno – anche qui in conformità al corretto apprezzamento operato dal primo giudice – di asserzione erronea: e ciò in quanto il riferimento alla doppia tecnologia non avrebbe dovuto (con ogni evidenza pratica, prima che logica) essere necessariamente inteso negli (invero implausibili) termini di una *“compresenza fisica”* di un *“doppio sistema di alimentazione”* in specifici elementi dello strumentario a disposizione del centro di preparazione pasti, bene (e ragionevolmente) potendo riferirsi piuttosto ad una *“generale capacità della struttura di disporre di attrezzature funzionanti mediante rete elettrica nel caso di mancanza di alimentazione per quelli a gas”*.

In sostanza, Sagifi s.p.a. aveva inteso precisare che lo stabilimento di produzione dei pasti era dotato di attrezzature distinte, sia con tecnologia a gas, sia con tecnologia elettrica, di modo che, ove fosse venuta a mancare la somministrazione del gas di rete, sarebbe stato possibile produrre i pasti con le attrezzature funzionanti a corrente elettrica.

L'appellante deduce, ancora, che la carenza dell'offerta in contestazione sarebbe correlata al fatto che la stessa avrebbe indicato, quale centro di cottura secondario, una sede in sostanziale disuso, non dotata, come tale, delle necessarie autorizzazioni e, comunque, tutt'altro che, come dichiarato, *“operativa e pronta all'uso”*.

Anche per questo profilo il rilievo non coglie nel segno. Di là dal rilievo – valorizzato, in guisa assorbente, dal primo giudice – che si tratta di *“un aspetto dell'offerta privo di immediata operatività, subordinato, infatti, al verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili in tempo di esecuzione”*, essendo, da tale punto di vista, *“ragionevole ritenere che la lex specialis non [potesse] esigere dai concorrenti fin dalla fase di partecipazione l'immediata operatività di tale struttura, destinata piuttosto ad operare solo in via sostitutiva ed eventuale”*, importa osservare che Sagifi s.p.a. ha dimostrato di essere proprietaria di una ulteriore struttura, sita alla Via Gianturco, n. 13, già adibita a centro di cottura, indicata come (agevolmente)

utilizzabile al fine di far fronte a un evento catastrofico che avesse determinato la inagibilità del proprio stabilimento.

Parimenti destituite di fondamento, ancora, in quanto del tutto generiche, sono le doglianze sollevate in merito alle soluzioni per la distribuzione dell'acqua proposte da Sagifi, che, a dire dell'appellante, risulterebbero aleatorie ed indeterminate, rimesse ad accordi futuri con le direzioni scolastiche.

Sul punto, il TAR – con apprezzamento che va esente da censure – ha adeguatamente ritenuto che le soluzioni offerte presentassero i caratteri della puntualità e specificità, *“con soluzioni di cui non [era] stata contestata la fungibilità o equivalenza e la cui concreta operatività riguarda[va] [in ogni caso] la fase di esecuzione del rapporto e non quella di scelta del contraente”*.

Da ultimo, sempre in relazione al piano di emergenze, l'appellante ribadisce che Sagifi si sarebbe limitata a giustificare unicamente 100 bottiglie di acqua da 2 lt per ciascun anno, in luogo delle 6000 offerte, e che, peraltro, il prodotto oggetto di giustificazione (acqua Lete da 2 lt) non esisterebbe sul mercato. Premesso che il profilo concerne la parte dell'offerta dedicata alla gestione delle emergenze, importa osservare che – relativamente alla specifica emergenza costituita dalla *“mancanza acqua rete idrica”*, l'aggiudicataria aveva dichiarato, tra l'altro, di avere a disposizione, in via cautelativa, *“una scorta nel magazzino di circa 6000 bottiglie di acqua oligominerale da 2 lt [...] da utilizzare per la preparazione/cottura dei pasti qualora il serbatoio non fosse [stato] sufficiente alla produttività del giorno”*; nella medesima tabella era, altresì, precisato che, in ogni caso, aveva stipulato un contratto con la Protezione Civile, in virtù del quale la medesima sarebbe intervenuta, in caso di emergenza, con un serbatoio di acqua da 8000 lt, entro dieci minuti dalla chiamata.

E' allora plausibile che, in sede di giustificazione, non sarebbe stato ragionevolmente necessario pretendere un riferimento al costo dell'intera scorta d'acqua di magazzino, ovvero 6000 bottiglie; essendosi ritenuta congrua la giustificazione del costo di 100 bottiglie che, sulla base di una

stima prudenziale, avrebbero potuto essere ipoteticamente essere necessarie a sopperire all'emergenza, con le precisazioni desumibili dall'offerta.

Sul punto, il TAR ha correttamente osservato che *“la sostenibilità dell'offerta deve, infatti, tenere conto - e ciò costituisce uno dei profili di maggiore discrezionalità rimessi alla stazione appaltante, censurabile solo per i consueti vizi di irragionevolezza, proporzionalità ed errore di fatto-anche dell'attualità e del grado di probabilità del verificarsi di eventi che possano determinare costi effettivamente incidenti sull'equilibrio economico del futuro andamento del rapporto contrattuale”*, sicché non è errato osservare *“che la stima dei costi deve essere compiuta anche alla luce della più o meno alta probabilità di effettiva incidenza di determinate spese che, al momento della composizione dell'offerta, e, a valle, della verifica di anomalia, potrebbero non essere certe o comunque di entità definibile, sebbene riferibili e prestazioni richieste dalla legge di gara e quindi indefettibili nel corpo dell'offerta tecnica”*.

Ne discende che, ferma restando la sostenibilità dal punto di vista tecnico dell'offerta di Sagifi s.p.a., di cui è componente anche la soluzione alternativa della fornitura di 8.000 litri d'acqua da parte della Protezione Civile, non è idonea ad infirmarne la validità o serietà la circostanza per cui i costi relativi sarebbero stati prudenzialmente stimati in un numero limitato di bottiglie.

Quanto all'assunto secondo cui il prodotto giustificato non esisterebbe in mercato – di là dal rilievo che, in base al principio di equivalenza, non si tratterebbe di circostanza idonea a legittimare la auspicata esclusione – l'appellata ha documentato, già in prime cure, che il riferimento era alla bottiglia da 2 lt di di acqua oligominerale Sorgesana (marchio Lete).

5.- Con il quarto motivo di gravame Sirio ripropone le proprie doglianze in merito alla assegnazione del punteggio per il criterio A2 *“Trasporto dei pasti e relativo piano”*. A suo dire, l'offerta di Sagifi sarebbe da ritenersi manchevole giacché non avrebbe indicato *“gli orari di partenza ed arrivo”*; avrebbe previsto *“trasporto promiscuo per scuole dell'infanzia e primarie, in contrasto con l'art. 65 CSA”* e non avrebbe provato *“il volume trasportabile dai veicoli utilizzati per il trasporto”*.

5.1.- Il motivo non è fondato.

Dalla lettura degli articoli da 61 a 65 del capitolato speciale di appalto si desume che, anche per il profilo in questione, si trattava di mere modalità di esecuzione del servizio (sanzionate con le penalità indicate all'all.to 6 dello stesso capitolato). In ogni caso, l'art. 65, in particolare, prevedeva talune fasce orarie che, nel piano di Sagifi, erano pedissequamente rispettate, così come era rispettata la prescrizione di cui all'art. 61 CSA, relativamente alla *“consegna presso ogni sede di ristorazione”*, che avrebbe dovuto essere *“effettuata in un periodo compreso tra i 30 minuti e i 10 minuti prima dell'orario stabilito per il pranzo”*.

Quanto agli automezzi utilizzati, come ha evidenziato la sentenza appellata, vale osservare che gli stessi erano specificamente individuati e descritti nell'offerta, ed evidentemente erano gli automezzi aziendali, perfettamente corrispondenti ai richiesti requisiti.

In definitiva, anche per il profilo in esame appare giustificata la decisione appellata, che ha ritenuto che *“nessuna omissione è presente in tal senso nell'offerta tecnica di Sagifi s.p.a., dal momento che gli autoveicoli dedicati sono stati puntualmente indicati tipologicamente alle pagine pagina 25 e 26, per cui le rispettive caratteristiche dimensionali e capacità sono agevolmente evincibili dalla documentazione commerciale la cui disponibilità al pubblico non risulta impedita; trattasi, in ogni caso, di informazioni non richieste dalla lex specialis a pena di esclusione, tenuto conto che la società ricorrente non ha fornito nessun principio di prova circa la loro inidoneità allo svolgimento del servizio”*.

6.- Con il quinto motivo di gravame Sirio ripropone la censura riferita alla attribuzione del punteggio per il criterio A3 *“organizzazione del personale”*.

6.1.- Anche tale motivo è destituito di fondamento.

Le carenze stigmatizzate dall'appellante non trovano alcun riscontro in elementi da indicarsi in ossequio alla *lex specialis*: invero, relativamente all'organizzazione del personale (Criterio A3), elementi come il monte orario giornaliero/settimanale, l'orario di lavoro degli ASM (addetti al servizio mensa), le date di assunzione, non erano richiesti dal disciplinare di gara, né tantomeno dal capitolato speciale d'appalto.

In concreto: *a)* il monte orario (relativo all'intera durata del contratto) era richiesto esclusivamente richiesto al punto B dell'offerta, e la Sagifi lo aveva, in effetti, indicato in tale punto della propria offerta; *b)* quanto piano di formazione del personale, la *lex specialis* non richiedeva “*la programmazione temporale del triennio*”, né gli ulteriori dettagli evocati; *c)* relativamente al “*costo della formazione*”, non sussistono ragioni per ritenere inadeguata e/o incongrua l'indicazione del costo pari ad € 3180,30, sia per i corsi svolti con formatore interno, sia per i corsi svolti dall'ente formativo Stoà (altro non essendo necessario, per i fini di cui all'art. 97 del capitolato d'appalto); *d)* quanto al “*personale autista*” (il cui impiego, a dire dell'appellante, sarebbe stato insufficiente a coprire i tempi di percorrenza, carico, scarico, consumo del pasto), va osservato che, in sede di giustificazioni, l'aggiudicataria aveva idoneamente chiarito (con apprezzamento che, in quanto non irragionevole o travisato, si sottrae alle formalizzate ragioni di doglianza) che gli autisti avrebbero avuto il solo compito di consegnare i pasti presso i plessi scolastici, senza essere impegnati nella materiale attività di distribuzione.

7.- Con il sesto motivo di gravame Sirio deduce l'inattendibilità dell'offerta di Sagifi con riferimento al punto B (criterio di valutazione) riferito all'organizzazione del personale.

A suo dire, il monte ore indicato a pag. 30 dell'offerta tecnica sarebbe avulso da qualsiasi parametro di riferimento, mentre il numero di giorni di servizio (indicato in 558) non sarebbe coerente con quello indicato nelle giustificazioni.

7.1.- È rilievo infondato.

In effetti, nell'indicare il “*monte ore complessivo per l'intera durata del contratto*” nella sola parte di offerta di cui si discorre, l'aggiudicataria aveva trascritto erroneamente un monte ore giornaliero pari a 48,22 e il numero di giorni complessivo pari a 558: errore di immediata percezione, chiarito ed emendato in forza della documentazione versata in atti, che evidenziava l'effettiva

consistenza del monte ore offerto e la sua perfetta rispondenza alle esigenze del servizio e alle prescrizioni capitolari.

8.- Con il settimo motivo di gravame Sirio ripropone la censura riferita all'elemento D "*Misure adottate per il contenimento dei consumi energetici e la riduzione dell'impatto ambientale*". La questione attiene alle vaschette da utilizzarsi in relazione alle diete speciali: quelle offerte da Sagifi sono conformi al punto 5.3.6 del D.M. 25.7.2011 e precisamente UNI EN 13430:2005 (requisiti per imballaggi recuperabili). Secondo Sirio, invece, occorre far riferimento a UNI EN 13432.

8.1.- Si tratta di affermazione non persuasiva.

La vaschetta monodose termosigillata di cui si discorre (offerta esclusivamente per il confezionamento delle diete speciali) è imballo primario, quindi rispondente alla sopracitata norma.

Quanto invece riportato nel ricorso della Sirio al punto 5.5.2. del D.M. 25.07.11, afferisce alla fase di somministrazione e consumo dei pasti serviti in multiporzione (con scodellamento), modalità che, evidentemente (e comprensibilmente) non è consentita per le diete speciali.

Sul punto, è sufficiente rinviare all'art. 51 del capitolato speciale, a tenore del quale "*le diete devono essere consegnate in monoporzione, in idoneo contenitore e recare indicazione univoca dell'utente finale*".

Sempre in relazione al medesimo elemento di valutazione, Sirio contesta che, con riguardo alla compostiera inserita tra le offerte migliorative, Sagifi non avrebbe indicato la titolarità del titolo autorizzatorio per la produzione di compost.

La doglianza è infondata, atteso che, come rilevato anche dalla sentenza appellata, l'offerta migliorativa afferiva all'esecuzione del contratto, con la conseguenza che l'eventuale titolo autorizzativo necessario avrebbe potuto essere prodotto direttamente in tale fase e non doveva invece essere già allegato all'offerta.

Da ultimo, e sempre in relazione all'elemento di valutazione di cui si discorre, Sirio ripropone la doglianza riferita alla miglioria offerta da Sagifi e consistente nella installazione di lampade a led nel caso in cui i refettori non ne fossero dotati. L'aggiudicataria, in particolare, non avrebbe *“quotato economicamente le lampadine led”*.

Di là dal rilievo, plausibilmente valorizzato dal primo giudice, che la mancata indicazione dei costi delle lampadine non appariva suscettibile di incidere negativamente sulla effettività della proposta, *“tenuto altresì conto che l'esigibilità concreta della prestazione sarebbe [stata] comunque condizionata all'avverarsi della condizione che ‘i refettori non ne [fossero] dotati’*, vale osservare che plausibilmente, non conoscendo il numero di lampade da sostituire nei refettori, il relativo costo era stato computato nei *“costi punto e”* delle spiegazioni ai sensi dell'art. 97, comma 4 del d. lgs. 50/2016.

9.- Con l'ottavo motivo di gravame Sirio contesta il punteggio attribuito in relazione all'elemento di valutazione E *“progetto di miglioramento impiantistico”*, adducendo che Sagifi, nell'offerta tecnica avrebbe offerto un prodotto copritermosifone e nelle giustificazioni ne avrebbe presentato uno diverso.

9.1.- Anche tale motivo è destituito di fondamento.

In effetti, in nessun punto dell'offerta viene menzionato il prodotto nominato SANI GAR, così come riportato nei motivi aggiunti da Sirio. L'immagine inserita da Sagifi in offerta (come tutte le altre immagini) era meramente illustrativa e aveva finalità solo indicative; il prodotto oggetto delle spiegazioni era effettivamente un copritermosifone e il suo costo era esattamente pari ad € 11.90.

Sempre in relazione al medesimo elemento valutativo Sirio sostiene che: a) la proposta di pellicole per la riduzione del calore e del riverbero solare sarebbe priva dei costi di installazione; b) la proposta di installazione di moduli fonoassorbenti sarebbe priva dell'indicazione dei refettori presso cui installarli e dei costi della relativa installazione; c) la proposta di imbiancatura e

ripristino pavimenti sconnessi sarebbe priva della giustificazione in merito ai relativi costi.

Si tratta di censure prive di riscontro, giacché i costi in questione risultano concretamente computati in quelli di cui al punto E.

10.- Alla luce del complesso delle considerazioni svolte l'appello deve essere complessivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore dell'Agenzia di sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana s.c.p.a. e in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori, a favore di Sagifi s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Grasso

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO